



Comunicazione del 26.08.2022

## «Partecipazione» di consumatori finali in regime di servizio universale a impianti di produzione – modelli dei gestori delle reti di distribuzione<sup>1</sup>

<b>A.</b>	<b>Contesto .....</b>	<b>1</b>
<b>B.</b>	<b>Requisiti in materia di approvvigionamento elettrico di un modello di partecipazione ...</b>	<b>2</b>
<b>C.</b>	<b>Adeguamento dei modelli esistenti .....</b>	<b>5</b>
<b>D.</b>	<b>Requisiti al di fuori della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico .....</b>	<b>5</b>

### **A. Contesto**

La presente comunicazione concerne i cosiddetti modelli di partecipazione<sup>2</sup> delle aziende di approvvigionamento energetico (AAE), aziende che comprendono anche l'esercizio delle reti elettriche e/o il servizio universale relativo all'approvvigionamento elettrico (attività come gestore di rete di distribuzione [GRD]) ai sensi della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico ([LAEI](#); RS 734.7). Di regola l'AAE costruisce e gestisce un nuovo impianto di produzione elettrica (IPE), perlopiù un impianto fotovoltaico (impianto FV). I consumatori finali interessati hanno la possibilità di «partecipare» in una certa misura. Nella maggior parte dei casi, versano un contributo a tantum in relazione a una determinata area dell'impianto fotovoltaico. Come contropartita ricevono un compenso periodico per un determinato periodo di tempo, spesso una determinata quantità di elettricità all'anno per 20 anni. Il conteggio avviene insieme alla fattura elettrica. In termini di marketing, tali progetti sono solitamente giustificati con il fatto di voler offrire ai consumatori finali che non hanno un «proprio tetto» la possibilità di diventare «produttori» di energia elettrica rinnovabile.

---

<sup>1</sup> I meri modelli di partecipazione per i consumatori finali al di fuori del servizio universale (consumatori finali liberi) non sono oggetto della presente comunicazione.

<sup>2</sup> Terminologia: qui di seguito, per semplicità, tali modelli sono denominati modelli di partecipazione anche se nel caso degli attuali modelli perlopiù non si tratta di una partecipazione, la quale peraltro non sarebbe ammessa secondo i criteri dalla segreteria tecnica della ECom (cfr. sotto, lett. B n. 2). Nella prassi, spesso tali IPE sono designati anche come «impianti in condivisione».

A livello di struttura vi sono svariati modelli di partecipazione che si differenziano ad esempio nei seguenti punti<sup>3</sup>: diritto di partecipazione, vantaggi per i clienti, rapporto con il servizio universale, struttura giuridica, (in)dipendenza della remunerazione dalla produzione dell'IPE, con/senza detrazione sulla bolletta elettrica, struttura e durata di un'eventuale detrazione, condizioni in caso di mancata ripresa della quantità di elettricità concordata nonché fine, possibilità di disdetta e trasferimento a terzi.

A seconda della struttura, i modelli di partecipazione possono essere inammissibili sotto il profilo della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico. La presente comunicazione fornisce pertanto il quadro di riferimento dei modelli considerati ammissibili dalla segreteria tecnica della EICom.

## **B. Requisiti legali in materia di approvvigionamento elettrico di un modello di partecipazione**

La Segreteria tecnica della EICom considera che a determinate condizioni i modelli di partecipazione siano in linea di principio ammissibili sotto il profilo della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico.

### **1. Disgiunzione e accesso alla rete come condizioni quadro centrali per la forma dei modelli di partecipazione**

Secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAEI, le AAE devono garantire l'indipendenza della gestione della rete. Sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività. Inoltre, secondo l'articolo 10 capoverso 2 LAEI, le informazioni economicamente sensibili evinte dalla gestione delle reti elettriche sono trattate, fatta salva l'indicazione delle relazioni d'interesse prevista dalla legge, in modo confidenziale dalle AAE e non possono essere utilizzate per altri settori di attività. A giudizio della EICom, anche le informazioni economicamente sensibili legate all'approvvigionamento elettrico nel servizio universale rientrano nel campo d'applicazione di tale disposizione.<sup>4</sup> La violazione dei criteri di disgiunzione può comportare, oltre a conseguenze di diritto amministrativo, anche un procedimento penale (art. 29 cpv. 1 lett. b LAEI).

La bolletta elettrica contiene numerose informazioni economicamente sensibili che possono procurare all'azienda in questione un vantaggio concorrenziale o di mercato (costi, utile, miglioramento del prodotto)<sup>5</sup>: di queste informazioni fanno parte, tra l'altro, i dati di base, il consumo/l'acquisto, il prodotto elettrico in questione e l'importo della fattura. Pertanto, se un modello di partecipazione prevede un'attività diversa dalla gestione della rete o dall'approvvigionamento elettrico nel servizio universale, ad esempio una forma di partecipazione o la possibilità di finanziamento, in caso di utilizzo del conteggio del gestore della rete di distribuzione vi è una violazione dell'obbligo di disgiunzione delle informazioni. Anche nel caso in cui il consumatore finale abbia dato il suo consenso, la violazione permane dato che l'articolo 10 capoverso 2 LAEI protegge la concorrenza.<sup>6</sup> Inoltre dalla commistione tra la gestione della rete e altre attività possono risultare anche sovvenzioni trasversali non ammissibili.

---

<sup>3</sup> L'elenco è puramente descrittivo e non contiene pertanto alcuna dichiarazione sull'ammissibilità giuridica di certe strutture.

<sup>4</sup> Cfr. Giornata informativa per i gestori di rete 2020, Parte 3, lucido 21, commento audio all'art. 10 LAEI; Giornata informativa per i gestori di rete 2019, lucido 24.

<sup>5</sup> Messaggio LAEI, FF 2005 1487; MARIELLA ORELLI/MARTIN THOMANN, in: Kratz/Merker/Tami/Rechsteiner/Föhse (Hrsg.), Kommentar zum Energierecht, Band I: WRG / EleG / StromVG / RLG, Art. 10 N 9 und 11.

<sup>6</sup> Cfr. Giornata informativa per i gestori di rete 2020, Parte 3, lucido 21, commento audio all'art. 10 LAEI; ORELLI/THOMANN (Fn. 5), Art. 10 N 13.

Argomentando che il gestore della rete di distribuzione offre ai consumatori finali fissi modelli di partecipazione come prodotto elettrico al di fuori del servizio universale, va considerato anche che di fatto concede loro in tal modo l'accesso alla rete. L'articolo 6 capoverso 6 LAEI revoca ai consumatori finali fissi il diritto d'accesso alla rete, ma non vieta ai gestori delle reti di distribuzione di garantirlo comunque. A causa del divieto di discriminazione di cui all'articolo 13 capoverso 1 LAEI, l'accesso alla rete dovrebbe allora essere garantito in linea di principio a tutti i consumatori finali e fornitori terzi.

**Ai fini della valutazione dell'ammissibilità di simili modelli di partecipazione per consumatori finali in regime di servizio universale è pertanto determinante se essi possano o meno essere qualificati come tariffa dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 capoversi 1, 3 e 4 LAEI.** In generale vale quanto segue: maggiori sono le opportunità e i rischi per il consumatore finale, tanto più è probabile che non si tratti della tariffa del servizio universale ma di un altro prodotto. Tra l'altro i seguenti indizi sono contrari alla forma di tariffa del servizio universale, in quanto vanno oltre l'acquisto di elettricità per il consumo proprio<sup>7</sup> nel quadro di un sistema tariffario regolato e indicano un'altra finalità contrattuale: forma di partecipazione a tutti gli effetti a un'AAE, caducità della quantità di energia acquistata in caso di acquisto inferiore, rischio di produzione presso il consumatore finale, interessi e altri vantaggi non correlati all'acquisto di energia, possibilità per il consumatore finale di trasferimento indipendente a terzi, diritto di acquisto dell'energia elettrica effettivamente prodotta da un'AAE e designazione/pubblicizzazione/descrizione dell'offerta.

**In conclusione, il modello di partecipazione per i consumatori finali con servizio universale deve essere strutturato secondo determinati requisiti (cfr. n. 2) affinché possa essere qualificato come tariffa del servizio universale. Qualora tali requisiti non siano soddisfatti, i modelli di partecipazione devono essere completamente separati dall'attività di gestore di rete/fornitore nel servizio universale e dalla relativa fatturazione.**

## **2. Requisiti della tariffa del servizio universale**

Di norma i modelli di partecipazione prevedono il pagamento una tantum di un importo fisso. Come contropartita il consumatore finale riceve una determinata quantità di elettricità accreditata sulla bolletta elettrica per un determinato periodo di tempo. Questo modo di procedere può essere visto come una tariffa con pagamento anticipato per l'acquisto di una determinata quantità di elettricità (eventualmente collegato con altre caratteristiche/prestazioni) all'anno per un determinato periodo di tempo (spesso 20 anni) a un certo prezzo per kWh. Di conseguenza il consumatore finale ha due tariffe: la «tariffa modello di partecipazione» (anch'essa una tariffa del servizio universale) nonché, per la restante quantità di prelievo, la tariffa dell'energia elettrica applicabile.

Se sono soddisfatti i seguenti requisiti che risultano, da un lato, dalle regole relative alla disgiunzione e, dall'altro, dalle specifiche disposizioni legali sulle tariffe del servizio universale, la Segreteria tecnica della EICom parte dal presupposto che la tariffa del servizio universale sia ammissibile:

- Già contrattualmente si evince che la quantità di energia elettrica acquistata (per il consumo futuro), il prezzo di acquisto e gli indicatori di qualità correlati (ad es. l'annullamento garantito di determinate garanzie di origine) devono essere chiaramente definiti. Trattandosi di una tariffa del servizio universale, è necessario indicare il prezzo per kilowattora.
- La tariffa dell'energia elettrica deve essere pubblicata (art. 10 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico [OAEI; RS 734.71]), per motivi di trasparenza<sup>8</sup> anche negli anni successivi in cui la tariffa è ancora applicata.

---

<sup>7</sup> Cfr. art. 4 cpv. 1 lett b LAEI.

<sup>8</sup> Questa trasparenza è necessaria, da un lato, per i consumatori finali che hanno scelto una determinata tariffa e, dall'altro, per la EICom in qualità di autorità di vigilanza.

- Conformemente all'articolo 6 capoverso 3 LAEI i gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro comprensori, un tariffario unitario per i consumatori fissi finali che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione. I tariffari per l'energia elettrica sono fissi per almeno un anno e sono pubblicati suddivisi in «utilizzo della rete», «fornitura di energia», «tasse» e «prestazioni a enti pubblici». Pertanto, la tariffa deve essere disponibile per almeno un anno tariffario o per ulteriori anni tariffari (finché la tariffa è offerta) per tutti i consumatori finali interessati (cioè senza restrizioni dovute a un'offerta limitata) e deve essere strutturata di conseguenza.<sup>9</sup>
- I seguenti requisiti relativi all'impostazione tariffale derivano principalmente dalla necessità di distinguere, alla luce delle regole relative alla disgiunzione, tra una tariffa del servizio universale, da un lato, e altre offerte (ad es. prodotti finanziari, diritti negoziabili indipendenti, ecc.), dall'altro, visto che nel caso dei modelli di partecipazione dei gestori delle reti di distribuzione viene effettuata una detrazione sulla bolletta elettrica (cfr. n. 1 precedente).
  - o Il consumatore finale non acquisisce né la proprietà dell'impianto, né un titolo, né un altro specifico diritto negoziabile che vada oltre l'acquisto di elettricità nel contesto del servizio universale.
  - o La quantità di elettricità acquistata non dipende dall'effettiva produzione dell'impianto.
  - o Il pagamento anticipato non produce interessi. La tariffa non può essere associata ad altri vantaggi materiali per il consumatore finale.
  - o La quantità di elettricità acquistata non è liberamente trasferibile tra i consumatori finali.
  - o Limitando la quantità di energia elettrica pagata in anticipo all'anno o adottando altre misure, il GRD fa in modo che il consumatore finale non debba di norma incorrere in rimanenze (vale a dire quantità di energia elettrica non utilizzata) che decadono.
  - o Un'eventuale detrazione deve essere riportata in modo trasparente sulla fattura. La detrazione deve essere effettuata in kWh e deve riguardare soltanto la parte relativa all'elettricità (energia, ovvero nessuna detrazione per il corrispettivo per l'utilizzazione della rete). Una detrazione come importo in franchi non è ammessa poiché il prezzo per kWh in questo caso non è chiaramente determinato e vi sono problemi di delimitazione con altri prodotti di partecipazione per i quali una detrazione sulla bolletta elettrica sarebbe inammissibile per motivi inerenti alla disgiunzione.
- Le tariffe dell'energia elettrica devono essere adeguate (art. 6 cpv. 1 LAEI) e basarsi sui prezzi di costo di una produzione efficiente (art. 4 cpv. 1 OAEI). Una durata molto lunga e non annullabile di una tariffa dell'energia elettrica non è considerata adeguata ed è problematica anche nell'ottica di un'eventuale apertura del mercato. A ciò si aggiunge che a causa delle regole relative alla disgiunzione l'aspetto finanziario non deve essere in primo piano. Il gestore della rete di distribuzione deve quindi prevedere una possibilità di disdetta annuale con un rimborso pro rata temporis. In questo caso è ammesso il prelievo di una piccola tassa di gestione. In caso di trasferimento del consumatore finale dal comprensorio di approvvigionamento del gestore della rete di distribuzione deve essere prevista la possibilità di disdetta nel corso dell'anno con un rimborso pro rata temporis.
- I costi di produzione dell'AAE utilizzati nei modelli di partecipazione devono essere inclusi allo stesso modo di quelli degli altri AAE nel portafoglio acquisti e nella contabilità analitica EICom

---

<sup>9</sup> Ad es. può essere inserita l'avvertenza che in caso di produzione insufficiente rispetto alla domanda, può essere acquistata e annullata energia elettrica della stessa qualità (ad es. energia solare) prodotta da altri AAE (ad es. della regione).

del gestore della rete di distribuzione. Devono essere presi in considerazione nel quadro del metodo del prezzo medio (art. 6 cpv. 4 in combinato disposto con art. 6 cpv. 5 LAEI) nella misura in cui non sono computati direttamente nelle tariffe del servizio universale conformemente all'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> LAEI. Anche i proventi dei pagamenti anticipati devono essere registrati nella contabilità analitica della EICom alla stregua degli altri proventi della fornitura di energia.

### **C. Adeguamento dei modelli esistenti**

I **nuovi modelli** devono essere strutturati secondo i requisiti di cui sopra.

Per **modelli esistenti**<sup>10</sup> non conformi ai requisiti vale quanto segue: La Segreteria tecnica della EICom raccomanda a tutte le AAE di adeguare immediatamente tali modelli. Gli adeguamenti devono comunque essere effettuati al più tardi entro **il 1° gennaio 2024**. Nel caso dei modelli esistenti, il gestore della rete di distribuzione non è tenuto a offrire a posteriori le condizioni dei modelli precedenti anche a tutti gli altri consumatori finali. Tuttavia la tariffa deve essere riportata in modo trasparente nella scheda tariffaria (art. 10 OAEI).

### **D. Requisiti al di fuori della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico**

L'inquadramento di cui sopra si basa esclusivamente sulla legislazione in materia di approvvigionamento elettrico. Si fa espressamente presente che, a seconda della forma dei modelli di partecipazione, è possibile che debbano essere rispettati ulteriori requisiti legali (ad es. necessità di ottenere un'autorizzazione della FINMA, legislazione in materia di concorrenza, legge sul riciclaggio di denaro), la cui applicazione non rientra nella sfera di competenza della EICom.

---

<sup>10</sup> Come modelli esistenti si intendono modelli (progetti) per i quali al momento della pubblicazione della presente comunicazione è già avvenuta un'offerta nei confronti dei consumatori finali.